

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

X.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUBINACCI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativo a miglioramenti delle previsioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (972)	77
PRESIDENTE	77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
PENAZZATO, <i>Relatore</i>	77, 79, 81, 82, 85, 86
VENEGONI	79, 84, 85
REPOSSI	79
MAGLIETTA	80, 86
BETTOLI	80, 86
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	83

La seduta comincia alle 9,50.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche

dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Questo disegno di legge è già stato esaminato dalla nostra Commissione in sede referente ed il testo venne praticamente approvato, anche se non vi fu una vera e propria votazione. La Commissione, in quella sede, all'unanimità richiese il deferimento del disegno di legge in sede legislativa e la richiesta è stata accolta dal Presidente della Camera.

Il relatore, onorevole Penazzato, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PENAZZATO, *Relatore*. Signor Presidente, la volta precedente abbiamo svolto un esame molto sommario del disegno di legge, ma su un punto almeno io devo oggi richiamare espressamente l'attenzione della Commissione, poiché il presente disegno di legge, in apparenza in forma e con finalità molto modeste, tocca un punto che non potrebbe essere deciso da noi senza una chiara visione delle sue conseguenze.

Nella seduta in sede referente si disse perfino che in gran parte questo testo, presentato dal Ministro Vigorelli, era interpretativo della legge 3 aprile 1958. Vorrei ora precisare che è interpretativo ed esplicativo per quanto concerne alcuni punti, ma su uno, invece, introduce una norma decisamente difforme da quella della legge 3 aprile 1958.

Poiché è opportuno sgombrare il terreno dalle questioni relativamente importanti e credo del tutto pacifiche, vorrei far osservare che l'alinea b) e l'alinea c) dell'articolo unico del disegno di legge non hanno nessun altro

scopo che quello di definire la decorrenza rispettivamente della sospensione dell'assegno familiare e degli aumenti apportati dalla legge del 1° gennaio 1958. Il che mi sembra pacifico. Pacifico dovrebbe intendersi anche l'alinnea c) che stabilisce che l'aumento del 20 per cento apportato dalla legge in parola si riferisce, pur se esplicitamente non detto nella legge stessa, anche agli infortuni intervenuti fra il 1937 e il 1948, che sembravano invece non compresi, ma che senza dubbio il legislatore nell'approvare la legge del 3 aprile intendeva invece comprendere.

Il solo punto conteso riguarda l'alinnea a) dell'articolo unico che ci viene proposto, laddove si dettano norme per la liquidazione del secondo infortunio a quei lavoratori che siano già stati liquidati in capitale per il primo infortunio.

La legge del 1938, che ora si intende modificare, prescrive, con quei richiami a norme precedenti, che a noi sono sembrati in un primo tempo un po' oscuri, giacché le norme richiamate acquistano chiarezza soltanto se valutate nel complesso della legge nella quale vengono inserite, che la liquidazione deve avvenire in base alla inabilità complessiva derivante dal primo e dal secondo infortunio.

Questa soluzione è senza dubbio favorevole per gli infortunati, ma suscita molti dubbi e molte perplessità sul piano della giustizia, in quanto che il primo infortunio viene computato una seconda volta e si considera quasi un prezioso dono, anche se la parola può sembrare eccessiva, la rendita già liquidata in base ad esso.

Io ho voluto con molta chiarezza dire che la norma attualmente vigente rappresenta il massimo beneficio possibile nei confronti degli infortunati che abbiamo già subito un infortunio e lo abbiamo riscattato, perché, evidentemente, la proposta sostitutiva, anzi, aggiungo, le proposte sostitutive rappresentano qualcosa di meno anche se rispondono a criteri di maggiore giustizia.

Il disegno di legge proposto dall'ex ministro Vigorelli ed ora al nostro esame propone che si proceda sulla base del quarto comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il quale prevede che si liquidi solamente il secondo infortunio, ma non per il valore che esso avrebbe in se stesso considerato, ma rapportando il grado di riduzione permanente alla attitudine al lavoro non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto della preesistente inabilità secondo una formula che negli ambienti dei tecnici è nota come formula Gabrielli,

Faccio un esempio: nell'ipotesi che il primo infortunio fosse del 20 per cento e sia intervenuto il riscatto ed il secondo infortunio in se stesso considerato sia del 30 per cento, la formula Gabrielli attribuisce al secondo infortunio una invalidità del 37,50 per cento, in base alla quale si procede alla liquidazione.

Questo sarebbe il sistema che viene proposto dal disegno di legge in sostituzione del sistema previsto dall'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e recepito dalla legge del 1958.

Per venire incontro nella più ampia misura ai lavoratori si può adottare una terza soluzione e cioè stabilire che quando il beneficiario di una rendita già riscattata sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una perdita di inabilità permanente, l'importo della rendita sia calcolato in base al grado di riduzione complessiva della attitudine al lavoro, con la decurtazione dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.

Tale sistema è analogo a quello previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1453, per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1930, n. 64, che disciplina il riscatto della rendita da infortunio agricolo. Con tale sistema si eliminerebbe ogni diversità di trattamento tra infortunati che abbiano optato o meno per il riscatto della rendita e si procederebbe alla rivalutazione salariale della rendita del primo infortunio in sede di liquidazione del secondo non solo per i casi di concorso, ma anche per quelli di coesistenza delle due inabilità i quali, invece, sono esclusi secondo la formulazione adottata dal disegno di legge.

Queste sono le tre soluzioni sulle quali ho desiderato richiamare l'attenzione della Commissione.

Ripeto: la prima soluzione, quella contemplata dalla legge del 1958, è quella che consente la costituzione di una unica rendita in base alla inabilità complessiva senza tener conto del riscatto già intervenuto dal primo infortunio. Vi è però da considerare che questa soluzione, che poi è quella contenuta nella legge 15 dicembre 1936, è stata adottata in origine quando è entrata in vigore la legge dell'agosto 1935, la quale migliorava notevolmente ed inquadrava in una maniera più organica il trattamento infertunistico. A questa soluzione bisogna, però, riconoscere una portata di carattere eccezionale, perché rivalutava interamente un infortunio che è stato già completamente liquidato.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1959

Le altre due soluzioni ve le ho già dette ed io, più che esprimere una mia opinione, le ho volute esporre con estrema chiarezza.

Aggiungo che nemmeno dai processi verbali delle sedute tenute dalla XI Commissione del Senato si rilevano i motivi che hanno determinato l'introduzione della prima soluzione che obiettivamente non risponde a criteri di giustizia.

Da ultimo aggiungo che qualora il provvedimento dovesse ritornare al Senato, sarebbe conveniente introdurre anche altre modifiche di carattere del tutto formale.

La cosa fondamentale però è di esaminare adesso il testo nel suo significato e di determinare la nostra scelta nei confronti di questo primo punto che è, mi pare, l'unico meritevole di discussione. Gli altri possono essere discussi sul piano del coordinamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Devo esprimere la mia sorpresa per le conclusioni cui è arrivato il Relatore.

Nella precedente seduta si era rimasti d'accordo che ci saremmo assunti il compito di ovviare all'inconveniente già denunciato, e si era avuta l'impressione che si fosse tutti convinti della necessità di sopprimere l'alinéa a) dell'articolo unico del disegno di legge in quanto esso non aveva nessuna giustificazione. Adesso ci troviamo di fronte ad un nuovo testo che praticamente può migliorare alquanto quello precedente però non elimina i gravi inconvenienti in precedenza denunciati.

Permettetemi di rifare un po' la storia di questa questione. Si tratta di un notevole numero di infortunati — 50 mila circa — la cui invalidità, contratta prima del 1949, risulta compresa tra l'undici e il 29 per cento; i quali non avendo avuto una rivalutazione della pensione sono rimasti per tutto il dopoguerra e fino al 1958 ancorati su pensioni di 50, 100, 125 lire mensili. È stata commessa cioè una grave ingiustizia ai loro danni in quanto tutte le altre pensioni relative ad invalidità del 30 per cento o superiori erano state rivalutate, mentre quelle di questi 50 mila lavoratori non avevano subito alcuna rivalutazione.

La legge del 1958 avrebbe dovuto costituire un atto di giustizia sia pure molto tardiva rivalutando anche queste pensioni, dopo che per dieci anni i titolari avevano percepito entrate irrisorie. A rivalutazione avvenuta si sarebbe dovuto consentire eventualmente a chi lo desiderasse — secondo la prassi normale per le rendite di scarso rilievo — il riscatto della ren-

data stessa. Invece cosa è avvenuto con la legge del 1958 che fa molto comodo all'I.N.A. I.L. e che ha trovato consenziente la sola maggioranza? Non solo non si è voluto rivalutare le rendite, ma ci si è anche voluti liberare di esse liquidandole una volta per sempre; e badate, non sulla base reale delle liquidazioni attuali, ma solamente sul loro valore reale raddoppiato.

REPOSSI. Fu portato a 250 volte.

VENEGONI. Due volte e mezzo, non 250 volte; e non so quanti lavoratori abbiano accettato questa liquidazione.

PENAZZATO, Relatore. I riscatti accettati risultano essere il 4 per cento circa.

VENEGONI. E quel che è peggio, se ora si verifica un'altra disgrazia, un altro infortunio, la seconda invalidità va giudicata non sul totale della invalidità, ma sul residuo della capacità lavorativa dopo la prima invalidità. Per fare un esempio pratico: se un lavoratore ha riportato dal primo infortunio una menomazione del 29 per cento della sua capacità lavorativa, e un secondo gliela menoma per un altro 50 per cento, questo 50 per cento viene calcolato sul 70 per cento della sua capacità lavorativa residua al primo infortunio, il che praticamente significa che gli verrà riconosciuto il 35 per cento di invalidità anziché il 50.

PENAZZATO, Relatore. Non è così, onorevole Venegoni, poiché la formula Gabrieli, che ho precedentemente illustrato, consente di liquidare il secondo infortunio sulla base di una invalidità maggiore di quella reale.

VENEGONI. Posso leggere l'articolo della legge se lo vuole, onorevole Pennazzato e potrà constatare che non è come ella dice.

In conclusione, noi legislatori, che abbiamo già una volta trattato male questa categoria di lavoratori, dovremmo ora non solo ribadire, ma aggravare questo trattamento con dei provvedimenti che non hanno giustificazione alcuna. Domando agli onorevoli colleghi se si sentono in coscienza di approvare una legge simile. È inutile affermare che al Senato la norma è stata approvata senza discussione, perché sono formule tecniche così complesse che solamente chi ha una competenza specifica, magari personale, può valutare la loro vera essenza, ed allora la maggioranza si affida alla lealtà dei colleghi, del Governo, del Governo, del Relatore.

Ma invece qui il Governo con una sua proposta vuol peggiorare il trattamento stabilito dalla legge del 1958 per questi lavoratori. Non si può accettare una cosa simile.

Cosa bisogna fare? È di nuovo giacente presso gli uffici della Camera dei deputati una mia proposta di legge che riprende questo argomento per rivalutare queste rendite che non sono state rivalutate a distanza di dieci anni. Prendiamola in esame e correggiamo una ingiustizia invece di aggravarla.

Seconda osservazione: si parla di « piccoli infortuni »; ma quando un lavoratore ha perso — come nel caso dell'invalidità al 29 per cento — tre dita di una mano, non può più svolgere alla perfezione il suo lavoro, e per lui non è applicabile il collocamento obbligatorio al lavoro perché solo nei casi di invalidità superiore al 40 per cento la legge garantisce un aiuto all'invalido nel trovare un adeguato lavoro. Noi mettiamo così gli invalidi al di sotto del 30 per cento d'invalidità in condizione di dover sfidare quotidianamente danni maggiori e infatti il numero dei « secondi infortunati » è molto più grave percentualmente di quelli colpiti dal primo infortunio.

Terza osservazione: gli infortunati dopo il 1949 non hanno avuto la liquidazione del capitale ed anzi la loro rendita, invece delle 100 lire mensili spettanti agli infortunati poniamo del 1948, è di 4.000-5.000 lire. Ora se questi infortunati post-1949 rimangono vittima di un secondo infortunio ottengono giustamente il calcolo pieno anche della loro seconda menomazione.

Non credo necessario aggiungere altro per ribadire l'opportunità di sopprimere l'alinnea a) dell'articolo unico del disegno di legge e mandare avanti la legge stessa con le correzioni formali ritenute opportune per dar corso al pagamento degli aumenti stabiliti con la legge del 1958.

Infine, un'ultima osservazione devo fare, spiacente che l'onorevole relatore non abbia tenuto presente la disparità di trattamento dei grandi invalidi. I grandi invalidi, in attesa di un miglioramento che fosse stabilito per legge, avevano avuto a suo tempo, per decisione amministrativa dell'I.N.A.I.L. un supplemento di pensione. Ora dopo l'avvenuto aumento del 20 per cento delle loro rendite, i nuovi grandi invalidi, quelli cioè la cui invalidità si è manifestata dopo l'entrata in vigore della legge, non vengono più a beneficiare di alcun assegno integrativo dell'Istituto di modo che essi percepiscono — a parità di menomazione, — 5-6 mila lire in meno al mese dei grandi invalidi le cui invalidità si è manifestata prima; il che non mi pare giusto.

Un ultimo aspetto debbo sottolineare, ripreso anche dall'Associazione dei mutilati del

lavoro, ed è la mancata applicazione dell'aumento del 20 per cento sull'assegno dei lavoratori invalidi dell'agricoltura. Dobbiamo metterci in condizioni di corrisponderlo anche ai grandi invalidi dell'agricoltura.

Non ho altre osservazioni, per ora, da fare.

MAGLIETTA. Una questione devo porre alla sensibilità e all'attenzione del Presidente e degli onorevoli colleghi dopo le questioni sollevate dall'onorevole Venegoni...

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni ha dimenticato la terza soluzione prospettata dal relatore.

BETTOLI. Non l'ha dimenticata. Forse può essere la tesi sulla quale ci si potrà mettere d'accordo.

MAGLIETTA. La questione che devo porre è questa: è possibile che col sistema vigente in Italia — non parlo di quello che deve venire, e mi pare che ogni giorno che passa aumentino le ragioni che rendono sempre più urgente una completa revisione della materia — un lavoratore che abbia lo stesso grado di invalidità riportato da un altro infortunato e si trovi perciò nelle stesse condizioni, non possa, per opera di un legislatore imprevedente, essere messo in grado di sapere quanto sarà valutata agli effetti della liquidazione la sua invalidità, poiché dalla mezzanotte di una determinata data quella stessa invalidità avrà una valutazione diversa da quella del giorno precedente? Cioè, è possibile mantenere una perfetta tranquillità d'animo nel sentir stabilire, per esempio, che se un lavoratore ha perduto una mano entro il 30 aprile 1940 percepirà di meno di uno che l'ha perduto il 1° maggio 1940, cioè il giorno successivo? A me pare che su questo terreno stiamo commettendo delle ingiustizie, non solo umane, ma anche legislative.

A questo proposito mi permetto di osservare con tutta franchezza che troppo spesso, discutendo di queste cose, siamo influenzati da un terzo padrone, stranissimo, che alligna nel nostro Paese: gli Istituti assicurativi dei quali ad un certo punto prendiamo le parti. Non è ammissibile che si vada a sentirne l'opinione degli istituti — i quali ragionano naturalmente sotto il profilo attuariale e fiscale — quando dobbiamo legiferare in una materia come questa.

Non è possibile che l'I.N.A.I.L. che amministra centinaia e centinaia di milioni lesini oggi le 500 le 100 lire a seconda che l'infortunio arreca il 29 oppure il 29 e mezzo per cento di invalidità. Io pongo la questione in

termini drammatici e vasti e faccio appello alla sensibilità di collega del sottosegretario Storchi perché non è possibile che il Governo rappresenti gli interessi di un istituto fiscale: il Governo in questi casi deve assumere una funzione di tutela dei lavoratori che sono rimasti menomati nel fisico nell'adempimento del loro dovere.

Signor Presidente, io vorrei, se ha un senso questo mio modestissimo intervento, dare ad esso il significato di un invito ad elevarci al di sopra degli interessi di parte per vedere se stiamo facendo compiutamente il nostro dovere.

PRESIDENTE. Debbo rettificare alcune osservazioni dell'onorevole Maglietta.

Noi non dobbiamo dimenticare il punto di partenza della rivalutazione delle rendite da infortunio. Debbo ricordare che in base al regime della legge sugli infortuni e contro i principi dell'ordinamento giuridico ad un certo momento, intervenuto l'infortunio, si procedeva ad una liquidazione dei diritti del lavoratore infortunato nei confronti dell'Istituto con l'assegnazione di una rendita in capitale. Ogni rapporto giuridico era così completamente, definitivamente chiuso. Il che evidentemente ci ha portati alla situazione che procedendosi all'aumento delle rendite per quanto riguarda i nuovi infortunati in base all'aumentato costo della vita, si è determinata una situazione di sperequazione; situazione di sperequazione che tuttavia aveva una base strettamente giuridica.

Allora ci siamo messi sul terreno della rivalutazione con la quale abbiamo aumentate le rendite degli infortunati anteriormente ad una certa data e che avessero un certo grado minimo di invalidità. Vorrei che l'onorevole Maglietta si rendesse conto che così agendo noi non abbiamo tolto qualche cosa a coloro che avevano un'invalidità inferiore al 30 per cento, ma abbiamo concentrato i nostri sforzi per ottenere una rivalutazione verso coloro che erano rimasti vittime di infortuni di maggiore gravità. Si è trattato in altri termini di dare un indubbio beneficio a coloro che sono rimasti vittime di infortuni a carattere più grave, che ne hanno maggiormente menomata la capacità lavorativa. Questo dobbiamo tener presente perché non si deve parlare di ingiustizia ma di maggiori benefici accordati ad una parte che si trova in condizioni di maggiore necessità di tutela.

Altra valutazione da rettificare. Qui non si tratta di avere come padroni l'I.N.A.I.L. o altro istituto assicurativo. Evidentemente il Parlamento è al di sopra di tutto e il Governo viene subito dopo; però che noi dobbiamo disinteressarci della situazione finanziaria degli istituti previdenziali ed assicurativi non mi sembra nemmeno giusto. Gli Istituti assicurativi hanno il dovere di fornirci i dati tecnici e noi abbiamo il sacrosanto dovere di studiarci questi dati tecnici, non solo, ma di renderci conto delle ripercussioni di carattere finanziario che certe disposizioni di legge che stiamo per approvare possono avere sul settore. L'equilibrio dei bilanci deve avere, evidentemente, grande importanza anche per noi.

Ritorniamo alla questione specifica. Qui non si tratta più evidentemente di fare delle questioni generali ma di fare una norma particolare per regolare il caso di coloro che abbiano avuto un doppio infortunio.

Mi pare che l'onorevole Penazzato abbia esposto tre possibili soluzioni: la prima è quella contenuta nella legge del 1958, la seconda il ritorno alla situazione anteriore, disciplinata dall'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e la terza è quella da lui stesso proposta. Mi sembra che l'onorevole Venegoni avesse concentrato i suoi rilievi sulla seconda posizione esposta dall'onorevole Penazzato, il quale ha tenuto a chiarire che non difendeva un'opinione ma esponeva delle possibilità, ma che non abbia sufficientemente considerata la terza soluzione alla quale ha accennato l'onorevole Penazzato; e su questo premissa vorrei riportare la discussione. Abbandonando quindi la prima e la seconda, vediamo ora quale possa essere l'atteggiamento dell'onorevole Penazzato.

PENAZZATO, Relatore. Se non erro l'esempio formulato dall'onorevole Venegoni è di un infortunato che dopo essere stato vittima di un infortunio provocante una menomazione del 30 per cento e lo abbia riscattato — perché se non c'è stato riscatto la rivalutazione avviene normalmente — subisca un secondo infortunio che provochi una ulteriore menomazione del 50 per cento.

Ora il disegno di legge tende ad applicare, o meglio ad adattare nella pratica la formula nota come formula Gabrielli: nell'esempio dell'onorevole Venegoni la valutazione della invalidità da liquidare è espressa dalla seguente frazione:

$\frac{70}{100}$ (grado di attitudine al lavoro preesistente) — $\frac{20}{100}$ (grado di attitudine residuo dopo il secondo infortunio)

$\frac{70}{100}$ (gradi di attitudine al lavoro preesistente).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1959

cioè, l'infortunato una prima volta al 30 per cento, col secondo infortunio al 50 per cento avrebbe una liquidazione al 70 per cento tutt'altro che disprezzabile.

PRESIDENTE. Trovo che dopo tutto l'onorevole Venegoni ha fatto benissimo ad insistere, il che ci ha dato modo di approfondire che nell'ipotesi che è stata formulata di un secondo infortunio al 50 per cento, l'infortunato viene liquidato al 70 per cento perché si tiene effettivamente conto dell'aggravamento derivante dall'inabilità preesistente. Mi pare che dal punto di vista umano e dal punto di vista della giustizia siamo perfettamente a posto. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PENAZZATO, Relatore. Se l'onorevole Presidente mi consente, c'è da fare un'altra considerazione: è vero che quell'articolo originariamente riguardava il sistema di liquidazione del secondo infortunio dopo un primo infortunio extra lavorativo: ma noi ora stabiliamo di adottare lo stesso criterio anche nel caso che tutti e due gli infortuni siano dovuti a causa di lavoro. Quindi sostanzialmente la prima parte all'articolo originario a noi non interessa, giacché ci limitiamo ad inserire in una nuova legge sugli infortuni sul lavoro un semplice criterio di valutazione anche se poi tale criterio è quello stabilito dal quarto comma dell'articolo di una legge precedente.

E proseguo sulla terza ipotesi che l'onorevole Venegoni non ha considerata forse perché io, credendo si dovesse procedere con rapidità, non mi ci sono soffermato a lungo.

Ora siccome l'onorevole Venegoni si è particolarmente soffermato sugli infortunati ante 1949 dirò che proprio per questi la terza ipotesi, sia pure detraendo dalla liquidazione l'importo della rendita già riscattata, è particolarmente favorevole per i lavoratori. Facciamo due esempi:

A) Primo infortunio di competenza del 1949, danno 20 per cento s. a.	L. 300.000
rendita annua, maggiorata del 20 per cento	» 37.400
Secondo infortunio di competenza del 1959, danno 30 per cento s. a.	» 300.000

Valutazione del danno complessivo per i due infortuni pari al 48 per cento e rendita annua di lire 82.000.

In caso di riscatto della rendita relativa al primo infortunio l'infortunato si vedrà liquidata per il secondo infortunio una rendita di

lire 82.000, dalla quale sarà dedotto l'importo della rendita riscattata, percependo quindi una rendita annua di	L. 45.000
Rendita relativa al primo infortunio	» 37.400

Intotale per i due infortuni L. 82.400

Nel caso non vi sia stata opzione per il riscatto della rendita relativa al primo infortunio, sarà corrisposta una rendita, come sopra calcolata, di » 82.400

Pertanto il trattamento complessivo sarà identico.

B) Primo infortunio di competenza del 1946, danno 20 per cento, s. a.	» 12.000
rendita annua	» 1.600

Secondo infortunio di competenza del 1959, danno 30 per cento s. a.	» 450.000
---	-----------

Valutazione del danno complessivo per i due infortuni pari al 48 per cento e rendita annua di lire 124.000.

Anche in questo caso il trattamento dovuto a due infortunati, dei quali uno ha optato per il riscatto, è identico:

a quello che ha optato per riscatto sarà corrisposta una rendita annua di	L. 118.600
rendita annua relativa al primo infortunio, liquidata in capitale con la maggiorazione del 250 per cento, ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 499	» 5.600

In totale per i due infortuni L. 124.200

All'infortunato che non ha optato per riscatto: rendita unica annua di lire 124.200.

Per questo, non ho dichiarato espressamente il mio favore a questa legge, la quale essendo una legge ordinaria (non una leggina introdotta per sanare qualche caso particolare) viene ad introdurre un regolamento permanente. Allora la differenza fra la regolamentazione ante 1949 e dopo il primo gennaio 1949 a lungo andare potrebbe divenire pesante nel senso che praticamente coloro che sono

rimasti infortunati dopo il 1949 verrebbero ad ottenere un vantaggio molto meno rilevante di coloro che risultano infortunati prima di tale data. Questa è la mia unica perplessità, e vorrei che non ci lasciassimo influenzare dal punto di vista politico per favorire una categoria che, sia pure con tutto il tempo necessario, è destinata ad esaurirsi. A parte questo, la formula cui ho accennato è straordinariamente favorevole.

Per quanto riguarda infine la terza considerazione dell'onorevole Venegoni, debbo rilevare che si tratta di un assegno personale, anzi direi a carattere assistenziale, introdotto, per i grandi invalidi in stato di bisogno (non tutti) dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. e che avrebbe dovuto essere assorbito dai futuri aumenti.

L'aumento intervenuto si è rivelato inferiore come cifra all'assegno assistenziale concesso: però l'Istituto non ha abolito l'assegno assistenziale: ha mantenuto la differenza come assegno *ad personam*.

L'osservazione da fare sarebbe se mai che per gli infortunati dopo il 1° gennaio 1958 questo assegno non è stato concesso, e caso mai dovrebbe essere concesso anche ad essi. Più che di intervento in sede di discussione di questa legge, l'argomento dovrebbe essere oggetto di intervento presso l'Istituto per vedere di trovare una soluzione in sede amministrativa: non mi pare sia il caso di parlare di assegno assistenziale in sede di discussione di questa legge che intende modificare invece alcune disposizioni della legge 1958.

PRESIDENTE. Mi pare che la situazione si sia notevolmente chiarita attraverso le spiegazioni e gli esempi pratici portati dall'onorevole relatore. Vorrei ora conoscere il parere del Governo sulla questione, mentre per quanto riguarda l'assegno *ad personam* dell'I.N.A.I.L. ai grandi invalidi vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se non si possa risolvere il problema invitando l'Istituto ad esaminare la possibilità di concedere degli assegni di carattere assistenziale ai grandi invalidi che si trovino in caso di particolare bisogno. Vi è infine un ordine del giorno che chiede l'estensione agli invalidi dell'agricoltura degli aumenti sulle liquidazioni.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire alcune cose di carattere generale ed altre di carattere particolare su questi punti — come ho già fatto in precedenti occasioni in altre legislature — e in particolare sul problema generale degli

Istituti infortuni in Italia e in modo particolare sull'attuale legislazione infortunistica, facendo alcuni rilievi di carattere economico ed altri — diciamo così — di carattere legislativo.

Quelli di carattere economico che sono riaffiorati in questa occasione riguardano una posizione generale sulla quale già altre volte l'allora Sottosegretario onorevole Delle Fave ha avuto modo di informare la Commissione, e per la quale se la Commissione lo ritiene potrà sempre essere utile ed opportuno una più precisa informazione. Però devo dire fin da ora che noi dobbiamo dimenticare il sistema attualmente vigente, stabilito da precise norme di legge, e che ha vigore fino a quando il Parlamento non decida di modificarlo.

L'attuale sistema legislativo parte dalla legge del 1935 che ha rinnovato profondamente la struttura degli infortuni anzitutto per essere passata dal trattamento di liquidazione per capitale a quello di liquidazione in rendita.

Dal 1937 in poi, con la liquidazione in rendita sono sorti gli innumerevoli problemi sulla disparità di trattamento fra questi e coloro che erano stati liquidati in capitale. Evidentemente dal punto di vista giuridico la liquidazione in capitale esauriva ogni rapporto fra l'Istituto e l'interessato; non c'era il problema dell'accumulare il capitale di copertura.

Una seconda innovazione creata dalla legge del 1935 è costituita dal passaggio dalle liquidazioni in capitale o in rendita all'assistenza diretta, come per esempio attraverso i centri traumatologici che rappresentano indubbiamente delle grandi realizzazioni raggiunte attraverso i piani elaborati dagli organi responsabili dell'Istituto. Così oggi oltre alla capitalizzazione che ancora esiste nell'I.N.A.I.L. — ed esiste in forza di legge — e che tuttavia costituisce solamente una quota parte dell'intervento dell'Istituto nei confronti dell'infortunato, vi è tutta una parte che riguarda l'assistenza diretta, oltre a quella che riguarda l'assistenza ai grandi invalidi. È una forma di assistenza, quella diretta, che sta aumentando di anno in anno.

Dico questo dal punto di vista legislativo; ma debbo aggiungere che in tante altre occasioni questa Commissione si è interessata del problema. Aveva addirittura proposto un testo unico. Di fronte alle difficoltà in cui ci si era trovati a proposito di queste assicurazioni si arrivò alla presentazione da parte del Governo di una proposta di delega atta a riordinare la materia dal punto di vista legislativo ed in-

trodurre nel sistema previdenziale certe categorie di lavoratori che attualmente non vi sono compresi.

A questo punto però — eravamo a pochi mesi dal termine della legislatura — fu raggiunto in Commissione l'accordo col Governo per stralciare da questo aspetto generale che riguardava l'assicurazione infortuni, la parte economica che fu oggetto infatti di quella legge dell'aprile 1958 che inquadra appunto alcuni aspetti della parte economica; per cui su questo argomento pregherei la Commissione di tener conto che se si intende fare un esame di carattere più generale, evidentemente bisogna impostarlo diversamente prescindendo dagli aspetti di carattere economico contemplati dalla legge del 1958, in merito alla quale devo fare molto rapidamente alcune dichiarazioni sulla posizione del Governo.

Sull'alinea *a*) il Governo, pur avendo presentato un suo disegno di legge, si rende conto delle osservazioni formulate dall'onorevole relatore e concorda; più esattamente, per quanto concerne la terza soluzione proposta dal relatore il Governo è pienamente favorevole poiché tale soluzione contiene un principio, quello che già è stato introdotto nella nostra legislazione infortunistica, del riscatto delle rendite degli infortuni agricoli; principio sul quale può essere stabilito questo rapporto particolare nel caso di secondo infortunio. Ciò non soltanto per la ragione esposta ma anche per le ragioni di merito illustrate dal relatore, in quanto deducendo dalla nuova rendita la vecchia svalutata, evidentemente viene implicito un concetto di rivalutazione e su questo punto, che costituisce una rivalutazione notevole, credo che si vada incontro a quelle che sono le istanze presentate dall'onorevole Venegoni in quanto la nuova rendita conserva sostanzialmente gli elementi di una rivalutazione che in tal modo è avvenuta.

Per quanto riguarda l'altra osservazione dell'onorevole Venegoni, circa l'assegno ai grandi invalidi, il relatore ha già chiarito la situazione. Confermo che si tratta di un assegno deliberato dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. nel gennaio 1955 e nel marzo 1956 e nelle relative delibere era chiaramente stabilito che tale assegno dovesse essere riassorbito nei miglioramenti di legge che eventualmente venissero apportati in futuro. Su questo punto ricordo che si svolse una discussione nell'aprile scorso perché una applicazione integrale di queste delibere dell'Istituto avrebbe portato alla soppressione dell'assegno. Riassumendo, le prestazioni dell'Istituto sono tutte fatte per disposizioni di

legge, mentre l'assegno ai grandi invalidi è conseguente ad una delibera di carattere amministrativo ed è stato mantenuto a tutti coloro che già lo percepivano a carattere personale, per evitare che in seguito agli aumenti di legge essi venissero a percepire in meno; ma evidentemente esso non spetta ai nuovi infortunati per i quali provvede, sia pure in misura leggermente inferiore, la legge. Quindi sotto questo aspetto evidentemente spetta agli organi del consiglio di amministrazione, valendosi delle facoltà in materia, di fare eventualmente nuove concessioni, ma dal punto di vista giuridico l'Istituto è perfettamente a posto.

Poche parole devo dire sul trattamento degli infortuni nell'agricoltura, anche perché di questo argomento si è interessata varie volte la nostra Commissione.

Qual è la discussione? Devo partire da quella attuale dell'assistenza per gli infortuni nell'agricoltura, che è fatta da una gestione speciale. Questa gestione speciale stabilisce le rendite ed i contributi in una forma diversa da quella stabilita per l'industria. Noi sappiamo che la gestione per gli infortuni agricoli è permanentemente in disavanzo e si sta esaminando la possibilità di fare un conguaglio attraverso un aumento del contributo, per coprire il disavanzo dell'ultimo quinquennio che ammonta a 9 miliardi circa.

Indubbiamente bisogna tener conto della situazione della gestione agricoltura che non consente di estendere, almeno allo stato attuale della legislazione, le opere di assistenza facendone coprire i relativi oneri della gestione dell'industria che può solamente fare degli anticipi recuperabili alla gestione agricola. A questo punto dovremmo discutere il problema delle entrate e delle rendite nell'agricoltura, della disparità di trattamento nei confronti dell'industria, problema che ci siamo già posti in sede di discussione della legge dell'aprile 1958; ma allo stato attuale della legislazione non è possibile attribuire alla gestione industria gli oneri afferenti alla gestione agricoltura.

Concludo, dichiarando che per le considerazioni svolte sono favorevole alla proposta Penazzato di modificare l'alinea *a*).

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Venegoni ha presentato un emendamento soppressivo dell'alinea *a*).

VENEGONI. Confermo la richiesta di soppressione dell'alinea *a*) in modo da tornare, per quanto riguarda questo problema, al trattamento stabilito dalla legge del 1958. Non

c'è alcun motivo — e mi pare di averlo spiegato bene nel mio intervento — per peggiorare un trattamento che non è affatto di favore in relazione alle condizioni davvero particolari in cui si sono venuti a trovare questi invalidi per i quali non si è proceduto alla rivalutazione della pensione.

Noi abbiamo stabilito, con la legge del 1958, un trattamento favorevole almeno nel caso di un secondo infortunio: perché dobbiamo peggiorarlo ora? Non c'è motivo, e allora sopprimiamo l'alinea *a*) che si riferisce ai « miglioramenti » e lasciamo le correzioni formali. Non c'è ragione neppure di considerare come infortunio extra lavoro quello liquidato con una misera rendita. Non sono d'accordo, neppure con le limitazioni proposte dal relatore. Questi lavoratori hanno riscattato non una rendita reale, che abbia un valore attuale corrispondente alla menomazione della loro capacità: hanno riscattato una percentuale molto ridotta della rendita cui avrebbero avuto diritto secondo i criteri di rivalutazione.

PENAZZATO, Relatore. Debbo rilevare che è inesatto il richiamo dell'onorevole Venegoni alla considerazione degli infortuni come avvenuti extra lavoro. I criteri di rivalutazione che abbiamo visto sono assolutamente favorevoli e non certo facenti capo al regolamento degli infortuni extra lavoro.

Dal punto di vista pratico, poi, osservo ancora una volta che la rivalutazione complessiva esiste anche se formalmente vi è la detrazione del riscatto, calcolato nella irrisoria cifra convenzionale, mentre per gli infortuni avvenuti dopo il 1949 la sperequazione si attenua essendo intervenuta la rivalutazione.

VENEGONI. Come dirigente dell'Associazione mutilati del lavoro, e a perfetta conoscenza della reale situazione, non posso accettare questa interpretazione perché essa cozza contro la legge istitutiva la quale stabilisce che nel caso di secondo infortunio si tiene presente anche il primo. Ora perché dobbiamo peggiorare ogni volta la situazione? Potrei fare una lunga elencazione a questo proposito: abbiamo peggiorato la parte normativa del trattamento dei mutilati, abbiamo peggiorato la valutazione del danno, abbiamo peggiorato la valutazione della rendita. Non siamo quindi assolutamente d'accordo nel consentire un ulteriore peggioramento.

Perciò dichiaro che se la maggioranza mantiene questa impostazione chiederemo il rinvio in Assemblea della legge perché non possiamo assolutamente accettare soluzioni di questo genere.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« Agli articoli 3, 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, alle parole « si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dell'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 », sono sostituite le seguenti: « si procede secondo il criterio stabilito dal quart'ultimo comma del presente articolo »;

b) nell'articolo 6, primo comma, dopo le parole: « è soppressa », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 1958 »;

c) al testo dell'articolo 9 è anteposto il seguente comma: « Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattie professionali manifestatesi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento », e aggiunto il seguente ultimo comma: « Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1958 »;

d) nell'articolo 10, dopo le parole: « verificatisi dal 1° gennaio 1958 », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dalla data stessa ».

L'onorevole Venegoni ha proposta la soppressione dell'alinea *a*) dell'articolo unico.

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(Non è approvato).

VENEGONI. A questo punto, chiediamo la rimessione in Assemblea del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in esame, a norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, deve essere formulata per iscritto e corredata dalle firme di un quinto dei componenti della Commissione o di un decimo dei componenti della Camera. Nessuno di tali documenti mi è stato presentato.

Dopo che è stato respinto l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Venegoni, dovremmo passare all'esame dell'emendamento sostitutivo proposto dal relatore, onorevole Penazzato. Tuttavia, per non esasperare la discussione, riterrei opportuno rinviare il seguito della stessa ad altra seduta che potremmo fissare senz'altro per mercoledì della

prossima settimana. Ciò anche allo scopo di tentare, ove sia possibile, attraverso uno scambio di vedute fra l'onorevole Venegoni e il relatore la realizzazione di una diversa formulazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal relatore stesso, comportante anche i miglioramenti auspicati dall'onorevole Venegoni.

MAGLIETTA. Ritengo che la proposta di un cortese scambio di idee possa essere senz'altro accolta. Tuttavia, naturalmente, da parte nostra esprimiamo delle riserve, nell'eventualità che il collega onorevole Venegoni dovesse giudicare anche la nuova soluzione inaccettabile dal nostro punto di vista.

PRESIDENTE. Per una ragione di coerenza da parte della Commissione, non mi pare che sarebbe opportuno richiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge. Gli onorevoli colleghi certamente ricordano come il provvedimento, già discusso ed approvato dalla nostra Commissione in sede referente, è stato sottoposto ancora al nostro esame in sede legislativa, a seguito di nostra unanime richiesta al Presidente della Camera.

PENAZZATO, *Relatore*. Dichiaro di essere favorevole alla proposta dell'onorevole Pre-

sidente ed attendo di conoscere il testo della proposta modificativa che gli esponenti della minoranza intendono avanzare.

BETTOLI. Sono d'accordo sul rinvio della discussione. Chiedo, però, che nella prossima seduta il rappresentante del Governo fornisca alla Commissione dati chiari e precisi relativi alle modifiche che formano oggetto del disegno di legge in discussione, in modo da avere una visione esatta della portata del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può pertanto rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì della settimana ventura.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI